



ORIGINALE

COMUNE DI COMUN NUOVO
PROVINCIA DI BERGAMO

Codice ente 10082

DELIBERAZIONE N. 5

in data: **26.03.2021**

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2021 -
CONFERMA ALIQUOTE**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **20.30**, in video conferenza come previsto nella deliberazione della Giunta Comunale n- 28 del 10.03.2020, previa osservanza di tutte le formalità di cui all'art. 40 del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267 e degli artt. 8 e s.s. dello Statuto Comunale, sono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- MORIGGI IVAN, Sindaco	Presente	7. LOCATELLI MATTEO Cons.	Presente
1.BELUSSI ANGELO Cons.	Presente	8. ROTA ANGELO Cons.	Presente
2.ALBORGHETTI FEDERICA Cons.	Presente	9. CORTINOVIS DANTE Cons.	Presente
3.FERRI LUCA Cons.	Presente	10. MOLTANI FABIO MARCO Cons.	Presente
4.DE PAIVA BRINATE ALBORGHETTI A Cons.	Presente	11.MORETTI LAVINIA Cons.	Assente
5.PROVENZI ANGELO SANTO Cons.	Presente	12.RAVIZZA FRANCO Cons.	Presente
6.AVELLINI MELCHIORRE GABRIELLA Cons.	Presente		

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Partecipa il Segretario Comunale **Borsellino Dr.ssa Luisa** il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Moriggi Ivan** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:
 - i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
 - l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
 - la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,80 punti percentuali;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:
 - la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 - per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
 - resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTI ALTRESI':

- l'art. 18 del D.Lgs. 118 del 23/06/2011 che prevede il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione entro il 31/12 dell'anno precedente;
- il D.M. 13 gennaio 2021 che ha prorogato al 31/03/2021 termini per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione 2021/2023 e dei relativi allegati;
- la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021/2023";

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 10 del 29/03/1999 di "Istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" con l'applicazione dell'aliquota dello 0.10% successivamente elevata nel 2001 allo 0.35%;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 12/12/2001 con la quale è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001 allo 0,5%;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 21/06/2013 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per l’applicazione dell’addizionale Comunale Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) con sistema progressivo a scaglioni di reddito”;
- la propria deliberazione n. 19 del 19/07/2013 avente ad oggetto “Approvazione del regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)” con l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF con sistema progressivo a scaglioni di reddito per l’anno 2013;

RITENUTO, pertanto, di confermare anche per l’anno 2021 le aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche secondo criteri di progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, senza soglie di esenzione, nel seguente modo:

Scaglioni reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,50%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,55%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,60%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,75%
oltre 75.000 euro	0,80%

PRESO ATTO che il comma 15 dell’art. 13 citato dispone che:

- a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
- con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti;
- il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RILEVATO che l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla pubblicazione su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno (D.M. 31 maggio 2002);

PRESO ATTO del parere richiesto dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, favorevolmente espresso sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile competente, acquisito agli atti;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

Atteso che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati:

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri votanti n. 12

Favorevoli	n. 10
Contrari	n. 2 (Cortinovis e Ravizza)
Astenuti	n. /

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE** e confermare, per l'anno 2021, nell'ambito del Bilancio di Previsione 2021/2023, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) con criterio progressivo a scaglioni di reddito, senza soglia di esenzione, con gettito stimato di € 284.000,00, come segue:

Scaglioni reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,50%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,55%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,60%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,75%
oltre 75.000 euro	0,80%

- 2) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario:
- l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi secondo le disposizioni di legge vigenti;
 - l'apposita pubblicazione sul sito internet di cui al D.M. 31.05.2002.
- 3) **DI DICHIARARE** con voti n. 10 favorevoli e n. 2 contrari (Cortinovis e Ravizza), il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Delibera di C.C. n. 5 del 26.03.2021

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Moriggi Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE
Borsellino Dr.ssa Luisa

RELATA DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.Lgs.vo 267/00 e s.m.);

Addì, 28/04/2021

Il Funzionario incaricato
(Legnani Barbara)